



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



allegato C.C. n.3 0 del 25.09.2023

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale alla quale si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 03/11/2000, n. 396 – Legge 20 maggio 2016, n. 76).

Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
2. La dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie è resa pubblicamente nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione. La dichiarazione di costituzione dell'unione civile è resa nella Casa Comunale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
3. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o suo delegato.
4. La “Casa Comunale”, per la celebrazione di matrimoni e delle unioni civili, è rappresentata dagli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
5. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili per cittadini residenti e non residenti nel Comune, è subordinata al pagamento di una tariffa determinata dall'Art. 8 del presente regolamento.

Art. 3 – FUNZIONI

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Il celebrante, durante la cerimonia, indossa la fascia tricolore.
3. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici o religiosi.
4. E' richiesto un abbigliamento consono all'evento, sia al celebrante che agli sposi ovvero a coloro che intendono contrarre unione civile e ai testimoni.
5. L'Ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio, o dell'unione civile, se non per una causa ammessa dalla legge. In caso di rifiuto viene rilasciato un certificato con l'indicazione dei motivi.

6. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale.

Art. 4 – PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE E DELL'UNIONE CIVILE

1. Gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, sono tenuti a comunicare all'Ufficio dello Stato Civile, almeno quindici (15) giorni prima della cerimonia:
 - a) I nominativi e le generalità dei testimoni;
 - b) La scelta del regime patrimoniale;
 - c) La ricevuta del pagamento della tariffa dovuta.

La mancata trasmissione dei documenti indicati ai punti *a*, *b*, *c* comporta l'annullamento della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile.

2. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro comune, gli sposi, ovvero coloro che intendono unirsi civilmente, dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 60 giorni. La celebrazione potrà avvenire nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio, o l'unione civile, celebrati su delega di altro comune gli interessati dovranno produrre con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
 - a) Delega del Comune di residenza;
 - b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;
 - c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
 - d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio;
 - e) Conferma dell'uso dei locali prescelti per la cerimonia e ricevuta del versamento della tariffa dovuta.

La mancata trasmissione dei documenti sopra indicati comporta l'annullamento della celebrazione.

Art. 5 – LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE E DELL'UNIONE CIVILE

1. Il matrimonio civile, nonché l'unione civile, sono celebrati in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.
2. La celebrazione del matrimonio è preceduta dalla "pubblicazione di matrimonio" presso i comuni di residenza degli sposi, a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione ha una durata d'esposizione sull'albo pretorio on line di 8 giorni più 3 per le eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal dodicesimo giorno ed entro i 180 giorni successivi. Oltre tale data, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di pubblicazione.
3. Ai fini delle pubblicazioni di matrimonio, ovvero per la celebrazione dell'unione civile, di cittadini stranieri residenti in Italia, gli stessi devono presentare al competente Ufficio di Stato Civile c.d. nulla osta a contrarre matrimonio o unione civile del Consolato di appartenenza, da cui si evinca lo stato civile "libero di stato" ed emerga la paternità e la maternità, in assenza di quest'ultime le parti dovranno produrre certificazione di nascita plurilingue o tradotta e legalizzata.
4. Nel giorno di celebrazione concordato, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile, riceve

da ciascuna delle parti la dichiarazione di voler diventare marito e moglie e di conseguenza che sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere sottoscritto in duplice copia immediatamente dopo il matrimonio.

5. Nel caso di celebrazione di unione civile, ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1, comma 2 e 3, *“Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.”*
6. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana o comunque impedita a comunicare è ricevuta con l'ausilio di un interprete o con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione alla volontà del dichiarante. I nubendi, o solo uno di essi, all'atto della richiesta di pubblicazione, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Coloro che intendono contrarre unione civile, alla richiesta di celebrazione dell'unione devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, di conoscere la lingua italiana, ovvero di essere in grado di comunicare. Qualora si evinca tale impossibilità è necessaria la presenza dell'interprete, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati stessi producendo all'Ufficio di Stato Civile il documento di identità almeno 10 giorni prima della data prevista per la pubblicazione di matrimonio ovvero unione civile. Il traduttore dovrà presentarsi all'ufficio di stato civile, al fine di consentire l'espletamento degli obblighi di legge, quale la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di giuramento, al momento della richiesta di pubblicazione, lo stesso è obbligato ad intervenire in occasione della celebrazione. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto di matrimonio, o di registrazione dell'unione civile, dei modi usati per ricevere la dichiarazione di volontà.
7. La necessità dell'ausilio dell'interprete, nelle modalità descritte al comma 6, è prevista qualora anche uno solo dei testimoni non conosca la lingua italiana.

Art. 6 – LUOGO DI CELEBRAZIONE

1. Il luogo pubblico prescelto per la celebrazione è:
 - Palazzo Antonelli – Sala del Consiglio.
2. E' prevista la possibilità di individuare uno o più spazi riconosciuti in strutture private da destinare permanentemente alla celebrazione di matrimoni e di unioni civili. La Giunta Comunale, con apposita e successiva delibera, da trasmettere al Prefetto, può istituire, per la sola funzione della celebrazione del matrimonio civile, nonché dell'unione civile, separati Uffici di Stato Civile in altri luoghi o strutture private, individuate secondo la normativa vigente in materia, mediante apposita procedura ad evidenza pubblica a cura dell'ufficio competente.

Art. 7 - ALLESTIMENTO DELLA SALA E SPAZI UTILIZZATI

1. La visita della sala consiliare è effettuata dai richiedenti previo appuntamento.
2. I richiedenti, in accordo con l'ufficio, possono, a propria cura e spese arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori addobbi. Al termine della cerimonia, il materiale dovrà essere tempestivamente ed integralmente rimosso, sempre a cura dei richiedenti.
3. La sala consiliare e/o gli spazi concessi devono essere quindi restituiti nella medesima condizione in cui sono stati concessi per la celebrazione.

4. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
5. E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e negli spazi annessi e a servizio dei medesimi. In caso di violazione alla presente disposizione, gli interessati saranno tenuti a versare la somma di euro 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
6. Nel caso si verificassero danni alla sala, agli spazi, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
7. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito agli altri uffici.

Art. 8 – ORARI E TARIFFE

1. L'ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni e delle unioni civili con un anticipo non superiore a 6 mesi rispetto alla data desiderata dagli interessati e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzioni deputati. L'ufficio confermerà la celebrazione previo controllo dei documenti, della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 396 del 03/11/2000 e della disponibilità dei locali. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio o dell'unione civile.
2. Le tariffe dovute al Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili vengono stabilite annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato entro 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile a mezzo versamento con bonifico o bollettino postale indicando nella causale il nome e cognome degli interessati e la data della celebrazione.
4. La tariffa dovuta ha natura di rimborso delle spese sostenute dal Comune e considera:
 - Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - Il costo dei servizi offerti per la celebrazione.
5. Per l'uso delle sale private la tariffa comunale tiene conto esclusivamente delle esigenze relative alla cerimonia di rito. Ulteriori necessità dovranno essere concordate dagli interessati con i proprietari/gestori della struttura.
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.
7. L'orario deve essere, preferibilmente, concordato con gli interessati al momento della pubblicazione di matrimonio/unione civile o al momento della presentazione della delega alla celebrazione, ovvero al momento della prenotazione.

8. Non sono celebrati matrimoni e unioni civili nei seguenti giorni:
- 1° gennaio;
 - 6 gennaio;
 - Il sabato precedente la Pasqua;
 - Domenica di Pasqua;
 - Lunedì dell'Angelo;
 - 25 Aprile (Festa della Liberazione Nazionale);
 - 1° Maggio (Festa dei lavoratori);
 - 2 Giugno (Festa della Repubblica);
 - 16 Luglio (Festa del Santo Patrono);
 - 15 Agosto (Assunzione Maria Vergine);
 - 1° Novembre (Ognissanti);
 - 8 Dicembre (Festa dell'Immacolata);
 - 24, 25, 26 Dicembre (Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano);
 - 31 dicembre (San Silvestro);
 - Nel mese di agosto in nessuna giornata;
 - Nelle domeniche che precedono o seguono un giorno festivo;
 - Il sabato antecedente ed il lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale se già nota al momento della prenotazione;
 - In occasione di eventuali ulteriori disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'ufficio comunale deputato all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile registra le date e gli orari delle celebrazioni e ne dà conferma al personale addetto nonché ai soggetti preposti alla celebrazione.
3. I dipendenti assegnati ai Servizi Demografici assicurano, ove necessario ed a rotazione, la presenza e lo svolgimento delle funzioni connesse alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, coadiuvando l'Ufficiale di Stato Civile celebrante.

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Legge 20 maggio 2016, n. 76.

ART.11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo pretorio comunale.
